

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/164

del 26/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 629

del 28/04/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA CALERI N. 28, 1° P., INT. 5 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Caleri n. 28, 1° p., int. 5;
- il 17 dicembre 2014 dichiarava, a favore del convivente *more uxorio* - le cui generalità pure sono indicate nell'"ALLEGATO A" - un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- alla scadenza di tale ospitalità (16 dicembre 2015) si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente all'indirizzo dell'alloggio di ERP; pertanto, in assenza di rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 1161 del 17 dicembre 2015, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendola che l'omesso rinnovo configura una "grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi" (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandola a documentare l'avvenuto pagamento dell'insoluto per canoni e spese accessorie (ovvero a documentare la concessione di un piano di recupero rateizzato, da parte dell'ente gestore), nonché a documentare la persistenza dei requisiti reddituali, ciò essendo condizioni per assentire la dichiarazione di ospitalità (delib. cit., all. D, art. 8);

considerato che:

- la racc. di sollecito ("avvio del procedimento di decadenza") veniva ricevuta il 24/3 u.s. e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 23/4 u.s.; a tutt'oggi l'ospite risulta iscritto nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnataria (il cui insoluto ammonta a € 1.052,83 e non risulta rateizzato), mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né l'inquilina ha coltivato alcun contraddittorio con l'Uff. Casa, né risulta rinnovata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (redditi 2014) (quella relativa ai redditi 2013 era scaduta il 05-12-2015); pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento",

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Caleri n. 28, 1° p., int. 5;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.